



## **STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

N° B.2	Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/08/2011	Data di efficacia: 03/08/2011
--------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

**INDICE**

1	PREMESSA.....	3
2	MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	3
3	ESEMPI DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE .....	4
4	STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	4
5	DISCLOSURE.....	6
6	REGISTRO DEI CONFLITTI.....	6

## 1 PREMESSA

Simgest, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento congiunto CONSOB e Banca d'Italia (che recepisce le disposizioni in materia di conflitti d'interesse contenute negli art. 13, paragrafo 3, art. 18 della MIFID nonché nell'art. 21, paragrafo 4, della direttiva 2006/73/CE) ha il dovere di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti.

Al fine di ottemperare alla norma la Funzione di controllo di conformità e AML ha la responsabilità di identificare l'insorgere dei conflitti di interesse e di individuare e monitorare le idonee misure organizzative adottate al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, Simgest informa chiaramente i clienti (*disclosure*), prima di agire per loro conto, circa la natura generale e/o le fonti dei conflitti, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

I responsabili dei singoli servizi comunicano al responsabile del controllo di conformità e AML le potenziali situazioni di conflitto che dovessero riscontrare nell'ambito delle operazioni effettuate per conto della clientela.

## 2 MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le fattispecie di conflitti d'interesse possono insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio tra Simgest (anche attraverso un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con Simgest) e i suoi clienti, ovvero tra due clienti.

Le fattispecie di conflitti di interessi descritte dalla normativa<sup>1</sup> che si possono verificare in Simgest, anche in via potenziale, sono le seguenti:

1. attività per cui è probabile che l'impresa o tale soggetto realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
2. attività per cui Simgest o il soggetto che la svolge hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;

---

<sup>1</sup> Cfr. Articolo 24, Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob: Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questo prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

3. attività per cui Simgest o il soggetto che la svolge ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate.

(Vedi in allegato tabella di mappatura dei conflitti).

### **3 ESEMPI DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE**

Nello specifico si possono verificare situazioni di conflitto quali:

- tra le diverse attività di business di Simgest, in particolare in relazione all'attività di gestione del proprio portafoglio di proprietà e di gestioni di portafogli per conto terzi;
- per disponibilità di informazioni non pubbliche;
- a causa di relazioni personali dei dirigenti di Simgest.

### **4 STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Simgest adotta una efficace politica di gestione dei conflitti, adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività (c.d. principio di proporzionalità).

Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l'erogazione dei servizi di investimento ai clienti, con particolare riferimento alla negoziazione per conto proprio e alla gestione di portafogli, Simgest ed i suoi dipendenti si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della clientela.

Inoltre, la normativa MiFID prevede che le imprese di investimento adottino disposizioni adeguate per impedire che i propri soggetti rilevanti compiano determinate operazioni personali quando questi soggetti, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, sono coinvolti in attività che potrebbero originare conflitti di interesse o hanno accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali

Per **soggetto rilevante** si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti (Art. 2, comma 3 Direttiva 2006/73/CE):

- amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato a Simgest;
- amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato di Simgest;
- impiegato dell'impresa o di un suo agente collegato (promotore finanziario), nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo di Simgest o di un agente collegato dell'impresa e che partecipi alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte di Simgest;
- persona fisica che partecipi direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte di Simgest.

Le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire i conflitti al fine di garantire che i soggetti rilevanti svolgano le attività con un grado appropriato di indipendenza sono state individuate nelle seguenti attività:

- nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, così come indicato nella Policy di Esecuzione e Trasmissione di ordini, gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti; questi ultimi sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti e in ogni caso è fatto divieto di compensare ordini di segno opposto (Regolamento Intermediari art. 49);
- nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, così come indicato nella Policy di Esecuzione e Trasmissione di ordini, viene formalizzato il divieto di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà da parte dell'Ufficio Gestione di Portafogli, al fine di ridurre al minimo i conflitti di interesse che potrebbero nascere dalla prestazione del servizio medesimo con il contestuale esercizio dell'attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari;
- nella prestazione del servizio di Gestione di Portafogli:
  - nel caso di aggregazione degli ordini nell'ambito della struttura di gestione di portafogli sono stati definiti i criteri di riparto adottati (*order allocation policy*);
  - come indicato nella Policy di Esecuzione e Trasmissione di ordini, viene formalizzato il divieto di:
    - eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà da parte dell'Ufficio Gestione di Portafogli, al fine di ridurre al minimo i conflitti di interesse che potrebbero nascere dalla prestazione del servizio medesimo con il contestuale esercizio dell'attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari;
    - eseguire operazioni di trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra
  - nel caso di percezione di incentivi da emittenti di titoli terzi a seguito del collocamento di prodotti utilizzati nelle gestioni di portafogli – come indicato nella Policy sugli incentivi – si provvede a retrocedere tali commissioni direttamente ai clienti;
- nella prestazione del servizio di collocamento (tramite Promotori Finanziari) così come indicato nella Policy sugli Incentivi la Società effettua un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione degli incentivi percepiti da emittenti di titoli terzi. inoltre in relazione agli incentivi percepiti fornisce adeguata informativa ai clienti in fase pre-contrattuale. Per quanto riguarda i Promotori Finanziari, la Società promuove piani di incentivazione connessi all'andamento della raccolta netta e non al collocamento di specifici strumenti finanziari.

Al fine di attenuare i possibili rischi derivanti da operazioni suggerite dai Promotori Finanziari la Società prevede l'esecuzione di test di adeguatezza/appropriatezza dell'operazione rispetto al profilo finanziario dell'investitore.

- nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti “di base” (servizio rivolto alla clientela al dettaglio), la Società effettua una mera valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell’operazione rispetto al profilo finanziario dell’investitore ed è prestatore in maniera passiva;
- nella prestazione del servizio di consulenza generica (servizio accessorio per i clienti professionali), la Società fornisce analisi periodiche aventi ad oggetto l’andamento di variabili macroeconomiche sulla base della sottoscrizione da parte del cliente di un apposito contratto nel quale sono indicati esattamente i costi del servizio;
- nelle misure di separatezza organizzativa (le cosiddette “muraglie cinesi”) per la ripartizione delle responsabilità, la separazione fisica tra i vari servizi e la salvaguardia dell’autonomia delle singole strutture aziendali. E’ compito del Direttore Generale vigilare sulla separatezza tra le strutture sottoposte (strutture di gestioni e negoziazione), al fine di ridurre al minimo i conflitti di interesse ed avendo cura che vengano rispettate le norme di legge, i regolamenti disciplinanti, i servizi di investimento nonché le procedure aziendali. In particolare egli dovrà garantire la piena autonomia della struttura Gestioni di Portafogli ed assicurare che non si verifichino scambi di informazioni tra strutture separate; dovrà inoltre vigilare sull’insorgere dei conflitti di interesse e sul rispetto delle norme poste a tutela della clientela;
- nell’evidenziazione delle operazioni personali effettuate da parte di tutti i dipendenti e in generale dai soggetti rilevanti; si procede alla comunicazione ai soggetti interessati di notificare a Simgest tutte le operazioni personali a loro carico o dei loro parenti conviventi svolte attraverso Simgest stessa; è necessario mettere in atto una procedura informatizzata al fine di trattare e registrare le informazioni riguardanti le operazioni personali ;
- la comunicazione a tutto il personale delle procedure interne volte a mitigare i potenziali conflitti di interesse e a gestire le operazioni personali.

## 5 DISCLOSURE

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere gli interessi dei clienti sia evitato, Simgest provvederà ad informare chiaramente i clienti (disclosure).

I contratti di gestione di portafogli sottoscritti dalla clientela recano in maniera evidenziata e specifica le potenziali situazioni di conflitto di interesse derivanti dalla sottoscrizione o dall’acquisto di strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti con i quali la Simgest intrattiene rapporti di affari che comportino la retrocessione di commissioni; i contratti di esecuzione degli ordini nell’ambito della struttura di negoziazione recano in maniera evidenziata e specifica le potenziali situazioni di conflitto di interesse.

## 6 REGISTRO DEI CONFLITTI

Simgest conserva registrazioni sufficienti atte a consentire all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa MiFID.

Inoltre la Funzione Controllo di Conformità e AML tiene un registro nel quale si riportano gli eventuali tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti da Simgest stessa o per suo conto, per i quali possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.